VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA U.S.R. UMBRIA

Servizio Ricostruzione Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1181 DEL 27/06/2023

OGGETTO: Eventi sismici 2016. Indizione procedura negoziata telematica di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 18/2021 e dell'art. 11-bis della ridetta ordinanza speciale, come introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 140/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, con un unico operatore, di cui all'art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli "Interventi di ricostruzione del Centro Storico di CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)" di cui alle Ordinanze speciali del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 del 15/07/2021 n. 18, del 31/12/2022 n. 43, all'Ordinanza commissariale del 30.05.2023 n. 140 e al D.I.P.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Soggetto attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria - U.S.R. Umbria. CIG: 98813170C0

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.ms.ii. (di seguito anche solo "decreto-legge 189/2016");

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 – "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 – "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- la Legge n. 145 del 2018 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 – "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- la Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189/2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTE le Ordinanze del vice Commissario straordinario sisma 2016 Regione Umbria (di seguito anche "*vice Commissario*") n. 2/2016, n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 12/2020, n. 1/2021, 10/2021, n.1/2022, n.3/2022 e n. 5/2022 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, di seguito denominato "USR Umbria", per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto-legge 189/2016;

VISTO in particolare:
- l'art. 1, co. 4, della sopradetta O.C. n. 5/2022 secondo cui, tutti gli atti di natura gestionale, assegnati dai provvedimenti del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 (di seguito "Commissario Straordinario") al vice Commissario sono delegati ai Dirigenti dei servizi dell'USR, ovvero nella fattispecie l'arch. Filippo Battoni per il Serv. Ricostruzione pubblica;
- le Ordinanze n. 12 del 23 dicembre 2020 e n. 3 del 14/11/2022, con le quali sono state approvate le nuove declaratorie e la nuova organizzazione dei Servizi e delle Sezioni afferenti all'USR Umbria, in particolare è stata istituita la "Sezione Gare e contratti per la ricostruzione pubblica";

VISTA la normativa "*anticorruzione*" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria), Decreto del vice Commissario ricostruzione sisma 2016 - Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017;

VISTO l'articolo 32 del decreto-legge 189/2016, il quale disciplina il "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario" e dispone che per gli interventi di cui all'art.14, si applica l'art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021 e il relativo Addendum del 12/12/2022, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del decreto-legge 189/2016 dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche solo "*Codice*";

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO il D.M. del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo, 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e, in particolare gli artt.1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia; l'articolo 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione; l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare "[…] *con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.189/2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n.159/2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea* […];

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", che al comma 1 lett. a) dispone che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 [….];

VISTO altresì l'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"*;

VISTO altresì l'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza commissariale n. 140/30.05.2023 recante

"Ulteriori misure per la semplificazione e accelerazione della ricostruzione" che recita "1. Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77": secondo cui: "Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - tra gli altri - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC" [….];

VISTO l'allegato 2 dell'Ordinanza commissariale n. 78 del 02 agosto 2019, modificato dalle Ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021, riguardanti la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata e il DURC di congruità;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante "*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120*", come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta ordinanza n.110/2020, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, è stabilito che:

- "*tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza*" (articolo 1, comma 4):

- "*ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 e avrà una propria numerazione*" (articolo 1, comma 2);

- "*fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n.76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, <u>ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori</u>, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, <u>anche di importo pari o superiore alle soglie</u> di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, <u>anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE</u>"* (articolo 2, co. 1);

- "*le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di*

ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori" (articolo 2, comma 2);

- "*le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità*" (articolo 2, comma 3);
- "*al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n.101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n.107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione* …" (articolo 3, comma 1), [ndr. in coerenza con quanto stabilito dall'art.11, secondo comma, del decreto legge n.76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici];

VISTI i decreti n.3 del 15/01/2021 e nn. 7-8 del 18/01/2021, con cui il Commissario straordinario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario stesso per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art.11, co. 2, del decreto-legge n. 76/2020;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, secondo comma, del decreto legge 76 del 2020 *"Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia*", e relativi allegati, che definisce le azioni e le attività da porre in atto per avviare la ricostruzione complessiva del centro storico di Castelluccio "[…] ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.110/del 2020, la ricostruzione del borgo Castelluccio di Norcia (PG) sulla base della delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia […]", individuando le opere la cui ricostruzione o ripristino assume carattere di particolare urgenza e criticità, in relazione sia a funzioni e caratteristiche intrinseche sia alle finalità di ricostruzione del tessuto sociale ed economico, che prevede, tra l'altro:

- all'art.1 "*L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata" (comma 2) promuovendo "[…] l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualità della vita" (comma 3). "[…] La ricostruzione pubblica del borgo di Castelluccio di Norcia è articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate: a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente Ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attività: […] avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di*

ricostruzione del centro storico […] ***fase 2****: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario […] da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga*."(comma 5);

- all'art.3 individua gli interventi di particolare criticità e urgenza (ai sensi dell'O.C.n.110/2020) compresi quelli afferenti alle attività oggetto di affidamento del presente atto;
- all'art.6 determina che "*Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali,* ***l'Ing. Fulvio M. Soccodato*** *quale* ***sub Commissario****" (comma1) che "Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza […] coordina gli interventi di ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni […]"* (comma2);
- all'art.8 "*In ragione della unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati,* ***l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria****, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di* ***Soggetto attuatore***";
- all'art.11 comma 1 lettera c) che: "*per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016, è consentito ricorrere alla* ***procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara*** *di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad* ***indagini di mercato*** *o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.50 del 2016 […]; all'art.11 co. 3. che: "Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il* ***criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso*** *[…];*

VISTA l'Ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 43 del 31 dicembre 2022 – ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino", con la quale viene disciplinata tra l'altro la "fase 2" di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della suddetta O.S. n. 18/2021, relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico per tramite dell'intervento pubblico unitario, e in particolare:

- l'art. 11, recante "Avvio della 'fase 2' di cui all'art. 1 comma 5 lettera b dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021", riguardante sia l'avvio della II fase di cui alla citata Ordinanza speciale n. 18/2021 ovvero l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi pubblici, sia le modifiche all'ordinanza speciale n. 18/2021, tra cui, la realizzazione di una struttura fondale unitaria che consenta la completa sicurezza sismica dell'edificio posto sui terrazzamenti del borgo di Castelluccio di Norcia, ovvero "Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a € 3.822.000,00", nonché la previsione dell'adeguamento degli importi di cui agli interventi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui alla medesima Ordinanza Speciale n. 18, per un importo complessivo dell'intervento adeguato ad € 22.859.282,00, come riportato nell'"Allegato C" all'Ordinanza speciale n. 43/2022;
- l'art. 12 recante "Disposizioni comuni all'attuazione degli interventi";
- l'art. 13 relativo alle disposizioni finanziarie, secondo cui, tra l'altro, l'intervento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), per un importo di € 3.822.000,00 trova copertura nella contabilità speciale ex art. 4 decreto legge 189/2016; gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b, numeri da 1 a 6 ammontanti a € 19.037.282,00 trovano copertura quanto ad € 2.086.480,00 con le risorse già stanziate con l'Ordinanza speciale n. 18 del

2021 e quanto ad € 16.950.802,00 a valere sulla contabilità speciale ex art. 4, comma 3, decreto legge 189/2016;

VISTA L'Ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023 recante "*Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione*" che prevede l'applicazione - attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120 - delle disposizioni in materia di Accordo quadro, contenute nell'ordinanza commissariale n. 31 del 31 dicembre 2021, agli interventi già previsti dalle O.S. n. 18 del 15 luglio 2021 e dall'O.S. n. 43 del 31 dicembre 2022, relative alla ricostruzione di Castelluccio di Norcia e in particolare l'Art. 7 (integrazioni all'ordinanza speciale n. 18 del 15/07/2021) che al comma 1 recita: "*All'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, è aggiunto, dopo l'art. 11, il seguente art. 11-bis:*

Art. 11-bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro)

1. *In considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore USR Umbria può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario.*
2. *Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo.*
3. *Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni già previste dalle ordinanze speciali n. 18 del 2021 e 43 del 2022, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi*.";

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" che, tra l'altro, approva il nuovo Prezziario unico del cratere del centro Italia;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del decreto-legge 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, è in capo all'USR Umbria e che pertanto è stato necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.);

ATTESO che in forza di quanto disposto con D.D. n. 2214 del 29/09/2021 del Dirigente Serv. Ricostruzione pubblica e la Determinazione direttoriale n. 1043 del 10.05.2022 del Direttore Regione Umbria, è stato individuato quale R.U.P. dell'intervento in questione l'Ing. Gianluca Fagotti Dirigente del Servizio Ricostruzione privata ai sensi dell'art. 31 del Codice;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal RUP, acquisita in atti, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del Codice, dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., nonché delle Linee guida n. 3, di attuazione dello stesso Codice, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

PRESO ATTO che sulla base delle dichiarazioni rilasciate ai fini della nomina de quo, nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'articolo 42 del Codice né situazioni per le quale è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; nonché ai sensi del citato codice di comportamento dei dipendenti USR Umbria decreto del vice Commissario n. 25/2017; e che, altresì, non sussistono cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi dell'art. 35 bis del suddetto D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle richiamate linee guida n. 3, attuative del Codice;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 57 del 4 luglio 2018, recante "*Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie*";

RILEVATO che in base della sopracitata ordinanza è stato nominato, con Determinazione Direttoriale R.U. n 945 del 24/05/2023 il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l'attuazione dell'intervento in oggetto specificati, nonché accantonata la relativa quantificazione economica degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice da attribuire al personale incaricato, da effettuarsi secondo i criteri e le modalità di cui alla suddetta O.C. n. 57/2018 e ss.mm. e ii.;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2302 del 03/11/2022 del Serv. Ricostruzione pubblica, a seguito di espletamento della procedura negoziata, si è provveduto all'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli "Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG)" - fino all'importo di complessivi Euro 6.110.000,00 (euro seimilionicentodiecimila/00), esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali (INARCASSA), IVA e arrotondamento, con una durata complessiva di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro ovvero fino all'esaurimento del corrispettivo massimo stimato per l'appalto;
- il contratto di appalto dell'Accordo quadro è stato stipulato in data 01/12/2022 con l'O.E. affidatario: RTP costituito (di seguito anche RTP S.A.G.I. S.R.L): MANDATARIA: S.A.G.I. SRL, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), c.f./p.i. 01276770441; MANDANTI: HYDEA S.p.A., con sede legale in Firenze, c.f./p.i. 04253560488; TPS INGEGNERIA Srl, con sede legale in Teramo (TE), c.f./p.i. 0961200672; TREND PROJECT SRL, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), c.f./p.i. 01916890443; - D.S.D. DEZI STEEL DESIGN Srl, con sede in Ancona, c.f./p.i. 02309080428; - ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI Srl, con sede legale in Amandola (FM), c.f./p.i. 02330570447; - M&E S.r.l., con sede legale in Firenze, c.f./p.i. 05061130489; - COOPERATIVA LABORATORI ARCHEOLOGICI SAN GALLO, con sede legale in Firenze (FI), c.f./p.i. 06177300487; - STUDIO DUE ESSE DI SONIA STIPA, C.F. STPSNO64B57A462R, con sede ad Ascoli Piceno, c.f./p.i.02201350440;
- il suddetto Accordo Quadro comprende, tra le funzioni da affidare con specifici contratti applicativi all'operatore RTP S.A.G.I. srl, anche l'incarico di Direzione dei lavori;
- in data 07/02/2023, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 45 del 13/01/2023 è stato stipulato il Contratto applicativo n. 1, in corso di esecuzione, per la "*Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei Terrazzamenti (intervento 4 dell'O.S. n.18/2021), Sottoservizi (intervento 5 dell'O.S. n. 18/2021), Strade principali e secondarie del nucleo abitato (Intervento 3 dell'O.S. n.18/2021)" inerenti il complesso degli "Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG*)", con il sopra specificato operatore economico "RTP S.A.G.I. SRL";

- In data 29.05.2023, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 785 del 03.05.2023 è stato stipulato il Contratto applicativo n. 2 per l'esecuzione della "*Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della piastra fondale ad isolatori sismici" (intervento 9 dell'O.S. n.43/2022), e in particolare la realizzazione della PIASTRA GRADONATA sismicamente isolata alla base ("ground isolation") e LOCALI IPOGEI*" di Castelluccio di Norcia, con il sopra specificato operatore economico "RTP S.A.G.I. SRL";

CONSIDERATO che:

- con l'O.S. n. 43 del 31 dicembre 2022 è stata disciplinata tra l'altro la "fase 2" di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della suddetta O.S. n. 18/2021, con la previsione dell'adeguamento degli importi di cui agli interventi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e all'All. C riepilogati e descritti degli interventi, compresa la "Piastra fondale ad isolatori sismici" (Int. n. 9), con relativo importo;
- il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica n. 996 del 06/05/2022, tra l'altro, descrive, sviluppa e quantifica quanto previsto dall'art. 15 commi 5 e 6 del DPR n.207/2010 necessario alla realizzazione della totalità degli interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia e, pertanto, unitamente alle opere sopra elencate, prevede di procedere alla riparazione/ricostruzione degli aggregati edilizi privati nonché degli edifici di culto (Chiesa di Santa Maria Assunta e Oratorio del SS Sacramento);
- il nuovo Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) aggiornato dal RUP, approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 1177 del 27/06/2023, parte integrante della documentazione di gara, prevede:

  1. il riepilogo degli interventi ovvero la totalità degli interventi contraddistinti con i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cui si aggiungono gli interventi nn. 10 e 11 - rispettivamente "Aggregati edilizi Privati" e "Edifici di culto" nonché la previsione di un impianto di vagliatura e di betonaggio - e relativa spesa, per un importo complessivo stimato in Euro 67.686.529,22 come di seguito specificato;

AMBITO TECNICO	IMPORTO O.S. 18/DIP	IMPORTO O.S.43/DIP	IMP. STIMATO/DIP
Ripristino strade principali e secondarie del nucleo abitato (INT.3 OCS 18/2021)	2.734.500,00 €	€ 3.281.400,00	€ 2.874.739,13
Terrazzamenti del nucleo abitato (INT.4OCS 18/2021)	4.946.250,00 €	€ 5.935.500,00	€ 5.140.443,96
Sottoservizi del nucleo abitato (INT.5 OCS 18/2021)	4.747.740,00 €	€ 5.697.288,00	€ 14.092.813,15
Realizzazione parcheggi interrati (INT.6 OCS 18/2021)	1.760.000,00 €	€ 2.112.000,00	€ 2.112.000,00
Realizzazione spazi pubblici (INT.7 OCS 18/2021)	1.510.420,00 €	€ 1.812.504,00	€ 1.812.504,00
Percorsi pedonali e di sicurezza (INT.8 OCS 18/2021)	165.825,00 €	€ 198.990,00	€ 198.990,00
Piastra fondale ad Isolatori sismici (INT.9 OCS 43/2022)	3.500.000,00 €	€ 3.822.000,00	€ 12.493.000,00
Aggregati edilizi su piastra isolata (DIP approvato con DIM n.996 del 06/05/2022)	20.130.500,00 €	€ 21.917.038,98	€ 22.917.038,98
Chiesa di Santa Maria Assunta e Chiesa del SS. Sacramento (DIP approvato con DIM n.996 del 06/05/2022)	4.500.000,00 €	€ 5.265.000,00	€ 5.265.000,00
Impianto di betonaggio	-	-	€ 780.000,00

  2. il valore complessivo stimato in via presuntiva dell'appalto per i lavori che potranno essere richiesti all'aggiudicatario dell'Accordo quadro mediante singoli contratti applicativi nei quattro anni, ammonta complessivamente a € 68.000.000,00 comprese le somme a disposizione (con arrotondamento) e costituisce <u>tetto</u>

massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Umbria garantisce un importo minimo pari a € 19.000.000,00 comprensivi di somme a disposizione, fatto salvo l'approvazione dei progetti e previa attivazione dell'Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto applicativo;

3. relativamente ai lavori da affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 216, comma 14 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010, nonché in ragione dell'art. 3), comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del Codice, le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come individuate nel D.I.P. aggiornato, come di seguito riportate:

Categoria	*Classifica*	*Importo lavorazioni comprensivo dei Costi della sicurezza (c.s.)*	*%*	*Qual.zione obbligatoria*	*Prevalente Scorporabile*	*Sub appalto*	*Avvalimento*
OG 1 Edifici civili e industriali	**VIII - ILLIMITATA**	**20.696.453,33** (di cui 699.880,06c.s.)	34%	SI	**PREVALENTE**	**50%**	SI
OS21 Opere strutturali speciali	VI	**11.529.266,62** (di cui 389.878,58c.s.)	27%	SI	SCORPORABILE	100%	**NO**
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	IV-bis	**4.097.731,44** (di cui 138.570,63 c.s.)	8%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela..	IV-bis	**3.442.500,00** (di cui 116.413,04 c.s.)	7%	SI	SCORPORABILE	100%	**NO**
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	IV	**2.029.170,23** (di cui 68.619,28 c.s.)	4%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS11 Apparecchiature strutturali speciali	III-BIS	**1.441.500,00** (di cui 48.746,38 c.s.)	3%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS 1 Lavori in terra	III	**1.198.251,26** (di cui 40.520,57 c.s.)	2%	**NO**	SCORPORABILE	100%	SI
OG11 Impianti tecnologici	III	**1.112.253,84 €** (di cui 37.612,45 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG13 Opere di ingegneria naturalistica	III	**1.125.145,65** (di cui 38.048,40 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica…	III	**1.033.456,30** (di cui 34.947,80 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento …	III	**975.656,30** (di cui 32.993,21 c.s.)	2%	**NO**	SCORPORABILE	100%	-

OS35 Interventi a basso impatto ambientale	III	**909.951,26** (di cui 30.771,30 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS18-A Componenti strutturali in acciaio	II	**505.777,82** (di cui 17.103,60 c.s.)	2%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo	III	**745.404,43** (di cui 25.206,91 c.s.)	1%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili…	II	**607.500,00** (di cui 20.543,48 c.s.)	1%	SI	SCORPORABILE	100%	**NO**
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	I	**240.000,00** (di cui 8.115,94 c.s.)	0,6%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS24 Verde e arredo urbano	I *(indicativa)*	**143.484,68** (di cui 4.852,14 c.s.)	0,3%	SI	SCORPORABILE	100%	SI
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	I *(indicativa)*	**41.827,02** (di cui 1.414,44 c.s)	0,1%	**NO**	SCORPORABILE	100%	SI
TOTALE		51.875.330,17 **(di cui 1.754.238,22 c.s.)**	100 %				

CONSIDERATO che:

- la categoria prevalente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. oo-bis è la cat. 0G1 – edifici civili e industriali;
- le categorie scorporabili e a qualificazione obbligatoria sono la OS21, OG6, OG2, OG3, OS11, OG11, OG13, OG10, OS35, OS18-A, OG4, OS2-A, OS14, OS24;
- per le categorie OS21, OG2 e OS2-A non è ammesso l'avvalimento ai sensi rispettivamente dell'art. 89 comma 11 del Codice (OS21-SIOS) e art. 146 comma 3 del medesimo Codice (OG2 e OS2-A);
- per le categorie scorporabili OS6 e OS24 il possesso del requisito può essere provato, oltre che con le relative attestazioni SOA, anche mediante possesso dei requisiti semplificati di cui all'art. 90 co. 1 del DPR n. 207/2010;

SPECIFICATO che:

- le suddette categorie dei lavori, come specificate nelle tabelle, possono non rappresentare la totalità delle lavorazioni che potranno essere richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi, attivati dal Soggetto Attuatore, nei limiti delle risorse assegnate a valere sul Programma straordinario di cui all'Ordinanza Speciale n. 18/2021 e n. 43/2022 nonché delle successive emanande;
- tutti gli importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda il totale delle lavorazioni, sia per quanto riguarda le categorie indicate nella Tabella, pertanto, il soggetto attuatore si riserva, nell'ambito dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, di richiedere i lavori oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere e categorie, rispetto a quanto sopra indicato;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro

quadriennale con un unico operatore, in quanto l'intervento è riconducibile tra quelli strategici, urgente e di particolare criticità, di ricostruzione di un contesto urbano nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e definito come tale dall'O.S. n. 18/2021;

VISTI in particolare i seguenti articoli del Codice:

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, del Codice il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché gli artt. 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81 e 85;

VISTO l'art. 11 comma 1 lettera c) dell'O.S. n. 18/2021, nel preambolo richiamato, riguardante la procedura di affidamento;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e in particolare:

- l'art. 8, comma 1 lett. b) il quale dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori riguardanti Castelluccio di Norcia di cui all'Ordinanza commissariale speciale n. 18/2021 e Ordinanza Commissariale n. 140/2023 e in particolare:

- si può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario;
- si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo, e in particolare:
- per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del Codice;

- al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del Codice, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso;
- l'utilizzo della piattaforma telematica che garantisce l'integrità e l'immodificabilità delle offerte;
- la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
- in deroga, salvo ove espressamente richiamati nella documentazione di gara, ai regolamenti o provvedimenti, comunque denominati, di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti pubblici;
- la previsione: ove all'atto dell'emissione dell'RdA dovessero emergere, prestazioni accessorie per le quali fosse necessario un requisito tecnico, organizzativo o economico finanziario ulteriore rispetto a quello originariamente previsto, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, a soggetto qualificato, nel rispetto della disciplina del subappalto recata dall'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici;
- è fatto divieto agli operatori economici di ricorrere all'istituto della cooptazione;
- è sempre consentito ai soggetti attuatori di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti applicativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020; il soggetto attuatore può prevedere la consegna dei lavori secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario, purché l'operatore economico risulti regolarmente iscritto nell'anagrafe antimafia degli esecutori, previsto dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- in deroga all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, la garanzia definitiva che l'esecutore deve costituire per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, pari al 2%, dovrà essere calcolata: rispetto all'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro;
- al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, al momento della sottoscrizione dell'RdA, può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica;
- al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'Ordinanze speciali 18 e 43;

PRESO ATTO altresì degli effetti derivanti dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. IV 28/4/2022 n. C 642/20 riguardanti la necessaria disapplicazione delle disposizioni ex art. 83 comma 8 del Codice;

CONSIDERATO necessario dare avvio all'indagine di mercato mediante apposito Avviso (All. 1), contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti generali e speciali di qualificazione, nonché l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto-legge 189/2016, richiesti ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

CONSIDERATO altresì che:

- nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11, co. 2, lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 18/2021, alla procedura negoziata che sarà indetta in esito alla pubblicazione dell'Avviso di cui in allegato saranno invitati massimo n. 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti dettagliatamente descritti nel medesimo allegato; con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 11 comma 3 della citata ordinanza speciale n. 18/2021 e del meccanismo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 11 comma 9 della medesima O.S. n. 18/2021;
- l'individuazione degli oo.ee. da invitare alla procedura negoziata avverrà con le modalità e con il procedimento descritte ai § 16 e 17 dell'Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
- l'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore per l'attuazione degli interventi di ricostruzione del Centro storico di Castelluccio di Norcia (PG) di cui alle ordinanze speciali commissariali nn. 18/2021, 43/2022 e O.C. 140/2023;
- il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro è di **€ 68.000.000,00 (euro sessantottomilioni/00)** comprensivo delle somme a disposizione e oneri dovuti ai sensi di legge e arrotondamento; tale valore massimo stimato è pari alla somma dell'importo complessivo degli interventi previsti nei documenti tecnici e costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo Quadro per il quale l'USR Umbria garantisce un importo minimo pari ad € 19.000.000,00 comprensivi di somme a disposizione, fatta salva l'approvazione dei progetti e previa attivazione dell'Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto applicativo;
- l'importo a base di gara è pari ad **Euro 51.875.330,17** così ripartito: € 50.121.091,95 per lavori soggetti a ribasso, € 1.754.238,22 a titolo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è vincolante e rappresenta la sommatoria del valore dei singoli interventi, che saranno oggetto dei Contratti Applicativi, al netto del ribasso offerto, stipulati dal Soggetto Attuatore per effetto e in base all'Accordo Quadro concluso;
- il prospetto economico dell'intervento è il seguente:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 50.121.091,95
B)	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 51.875.330,17
	IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 51.875.330,17**
C)	Somme a disposizione (comprensive di IVA e arrotondamento etc)	€ 16.124.669,90
A)+B)+C)	**VALORE INTERVENTO**	68.000.000,00

- scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e successivamente quello per la presentazione dell'offerta, si procederà mediante apposito Seggio di gara - costituito e composto dal dirigente USR Umbria con funzioni di presidente, nonché da due testimoni dell'USR, unitamente al RUP, ove previsto - all'esame delle manifestazioni/offerte pervenute. Si precisa che nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risultasse superiori a dieci (dieci) si procederà alla selezione degli oo.ee. da invitare alla successiva ed eventuale fase di gara, mediante pubblico sorteggio espletato tramite piattaforma telematica;
- il suddetto appalto rappresenta un UNICO LOTTO funzionale in quanto lo stato di danneggiamento complessivo di Castelluccio ha richiesto un approccio unitario di progetto e di intervento definito come tale dall'Ordinanza speciale n.18/2021, pertanto,

oltre alla realizzazione delle opere pubbliche prioritarie, si dovrà procedere alla riparazione/ricostruzione di altri aggregati ed edifici privati nonché dei luoghi di culto e delle piastre gradonate in maniera unitaria e nel minor tempo possibile; in caso di suddivisione in lotti, si valuta che l'esecuzione risulterebbe eccessivamente disorganica e di difficile gestione tecnica, con evidenti rischi in ordine all'esigenza di coordinare i diversi operatori economici afferenti ai singoli lotti;

- I CUP relativi agli interventi in oggetto sono i seguenti: I59J21003340001, I59J21003350001, I59J21003360001, I59J21003380001, I59J21003390001, I59J21003400001 e I51J23000010001;
- è previsto che gli operatori economici invitati che intendono presentare l'offerta, effettuino il sopralluogo sull'area oggetto del presente appalto, al fine di esaminare, verificare ed attuare tutte le analisi e valutazione che si ritengano utili per poter formulare l'offerta. Tale richiesta è motivata per la natura dell'intervento ricompreso tra quelli di particolare criticità e urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;
- l'Accordo quadro verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14 del Codice in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Regione Umbria;
- il contratto è stipulato a "corpo" ex art. 3 comma 1, lett. ddddd del Codice;

RITENUTO peraltro opportuno avvalersi, per l'espletamento della procedura telematica di cui all'art. 58 del Codice, dell'operatore "NET4MARKET - CSAMED S.R.L." con sede in Cremona, in qualità di soggetto individuato, dalla società in house Umbria Digitale s.c.a r.l., quale gestore del servizio di gestione telematica delle procedure di gara in modalità cloud "Portale acquisti Umbria", accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;

RITENUTO congruo prevedere un termine di almeno 20 (venti) giorni per la pubblicazione dell'Avviso per manifestazione di interesse e di almeno 20 (venti) giorni per la presentazione dell'offerta nella successiva procedura negoziata, vista l'urgenza. Il presente Avviso, con tutta la documentazione necessaria a manifestare interesse, sarà pubblicato, per la durata suddetta, su:

- Profilo del committente dell'USR Umbria, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice, raggiungibile al seguente link https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-garadocumentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni;
- Piattaforma telematica Net4Market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;
- sito del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Serv. contratti pubblici https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/, anche ai sensi dell'art. 29, co. 2 del Codice;
- G.U.U.E. (sezione avvisi di preinformazione) e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie Avvisi e concorsi;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione della procedura negoziata telematica, senza previa pubblicazione di bando di gara, previa indagine di mercato di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) dell'O.S. n. 18/2021 e ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore, di cui all'art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli "*Interventi di ricostruzione del Centro Storico di CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)*" di cui alle Ordinanze speciali del Commissario

Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 del 15/07/2021 n. 18, del 31/12/2022 n. 43 e dell'Ordinanza commissariale n. 140/2023; con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 11 comma 3 della citata Ordinanza speciale n. 18/2021 e del meccanismo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 11 comma 9 della medesima Ordinanza;

RITENUTO altresì necessario approvare gli schemi degli atti di gara allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

- Schema Avviso per indagine di mercato;
- Schema di istanza di manifestazione di interesse;
- Schema dichiarazione dell'ausiliaria;
- Schema di D.G.U.E;
- Condizioni generali;
- Schema di Disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Schema di Offerta economica e dichiarazioni;
- Schema di Disciplinare telematico;
- Schema di Accordo quadro;
- Schema di contratto applicativo;
- Schema di Avviso di gara per estratto;

La documentazione di gara comprenderà altresì: il Piano attuativo della frazione di Castelluccio di Norcia approvato con delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 dal Comune di Norcia, il Documento preliminare alla progettazione (D.I.P.) aggiornato approvato con Determina del Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica n. 1177 del 27/06/2023, l'ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal RUP, il Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26.07.2017 tra la Struttura di missione, il Commissario straordinario del Governo e Invitalia, l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza sottoscritto in data 02.02.2021 con ANAC;

RITENUTO, al fine di consentire la massima partecipazione alle gare e considerato che gli interventi di ricostruzione del Borgo di Castelluccio risultano connotati da "*particolare criticità e urgenza*" e considerata altresì la natura e l'oggetto dell'intervento che riguardano lavori edili e di costruzione - di non applicare l'art. 47 comma 4 della del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 189/2016 con le risorse di cui all'O.S. n. 18/2021 e n. 43/2022 che assegna le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge nonché con le risorse di cui alle successive emanande ordinanze. I lavori relativi alla ricostruzione privata ricompresi nel presente intervento unitario, trovano copertura mediante le risorse finanziarie di cui all'art. 5 comma 3 e seguenti del decreto legge n. 189 del 2016, così come disciplinato dal Testo Unico per la Ricostruzione Privata, in virtù della delega ricevuta dall'USR Umbria (soggetto attuatore), da parte dei singoli consorzi costituitesi ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 189 del 2016;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra USR Umbria e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione afferente alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto, ed in particolare la nota acquisita al prot. n. 0019100 del giorno 22/06/2023 con la quale è stato reso il relativo parere positivo;

DATO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice e quelle per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, prodotte dal Dirigente Serv. Ricostruzione pubblica – USR Umbria responsabile dello svolgimento della procedura di gara, in atti della Stazione

appaltante;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;
2. di approvare e dare avvio alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da specifico Avviso di indagine di mercato, di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza speciale n. 18/2021 e dell'art. 11-bis della ridetta ordinanza speciale, come introdotto dall'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 140/2023, preordinata all'affidamento di un Accordo quadro quadriennale con unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e del meccanismo dell'inversione procedimentale ai sensi degli articoli 11, comma 3 e comma 9 dell'O.S. 18/2021; avente ad oggetto l'attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti gli Interventi di ricostruzione del Centro Storico di CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG), di cui alle Ordinanze speciali del Commissario Straordinario del 15/07/2021 n. 18, del 31/12/2022, n. 43, all'Ordinanza commissariale del 30/05/2023 n. 140 e al D.I.P.; il valore complessivo stimato in via presuntiva dell'appalto per i lavori che potranno essere richiesti all'aggiudicatario dell'Accordo quadro mediante singoli contratti applicativi nei quattro anni, ammonta complessivamente a € 68.000.000,00 comprese le somme a disposizione (con arrotondamento) e costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Umbria garantisce un importo minimo pari a € 19.000.000,00 comprensivi di somme a disposizione, fatto salvo l'approvazione dei progetti e previa attivazione dell'Accordo Quadro mediante sottoscrizione di contratto applicativo;
3. di individuare massimo 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante pubblicazione di apposito Avviso di Indagine di mercato (**Allegato 1**), finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti generali e speciali di qualificazione, nonché l'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto-legge 189/2016, richiesti ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
4. di disporre, al fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal Codice, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10, la Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante **pubblico sorteggio** espletato tramite Piattaforma telematica https:// app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, tra quelli che parteciperanno all'indagine di mercato e che saranno ritenuti idonei;
5. di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso sul "Profilo del Committente" USR Umbria nella sezione "Amministrazione trasparente", sulla Piattaforma telematica di e-procurement "Portale acquisti Umbria"; sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Serv. contratti pubblici, anche ai sensi dell'art. 29, co. 2 del Codice; sulla G.U.U.E. sez. avvisi di preinformazione, e per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria serie Avvisi e concorsi;

6. di approvare la seguente documentazione di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione: Schema Avviso per indagine di mercato (**Allegato 1**); Schema di Istanza di manifestazione di interesse (All. 1.1); Schema dichiarazione ausiliaria (All. 1.2); Schema di disciplinare telematico (All. 1.3); schema di Avviso per estratto (**Allegato 2**); Schema di disciplinare (**Allegato 3);** Schema di domanda di partecipazione (All. 3.1); Schema di Accordo quadro (**Allegato 4**); Schema di offerta economica e dichiarazioni (**Allegato 5**); Condizioni generali (**Allegato 6**); Schema di contratto applicativo (**Allegato 7**);

7. di dare atto che la documentazione di gara comprende altresì: il Piano Attuativo della Frazione di Castelluccio di Norcia, approvato con delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 dal Comune di Norcia, il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P) aggiornato approvato con Determina del Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica n. 1177 del 27/06/2023, l'ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal RUP, il Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Invitalia e l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza sottoscritto in data 02.02.2021 con ANAC;

8. di stabilire che le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un apposito Seggio di gara costituito e composto dal dirigente USR Umbria con funzioni di presidente, nonché da due testimoni dell'USR, unitamente al RUP, ove previsto. Un apposito Seggio di gara composto e costituito come sopra procederà altresì all'esame delle offerte pervenute e all'aggiudicazione con le modalità di cui al disciplinare di gara, in sede di successiva procedura di gara;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 e 111, comma 2 del Codice è l'ing. Gianluca Fagotti, Dirigente del Servizio Ricostruzione Privata – USR Umbria;

10. di dichiarare che, relativamente al RUP, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, in atti;

11. di dare atto che per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile dello svolgimento della procedura di gara dell'USR Umbria, come da dichiarazione in atti, resa ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici;

12. di dare atto che la stima del valore delle opere è stata effettuata utilizzando il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*";

13. di dare atto che nei documenti di gara sono previste le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'art. art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106;

14. di dare atto della non applicazione della disposizione di cui all'art 83, comma 8, del Codice nella parte in cui prevede che "*La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*";
15. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017, per il presente affidamento non è dovuto alcun pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;
16. di stabilire, al fine di consentire la massima partecipazione alle gare e considerato che gli interventi di ricostruzione del Borgo di Castelluccio risultano connotati da "particolare criticità e urgenza" e considerata altresì la natura e l'oggetto dell'intervento che riguardano lavori edili e di costruzione - di non applicare l'art. 47 comma 4 della del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
17. di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 189/2016 con le risorse di cui all'O.S. n. 18/2021 e n. 43/2022 che assegna le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge nonché con le risorse di cui alle successive emanande ordinanze. I lavori relativi alla ricostruzione privata ricompresi nel presente intervento unitario, trovano copertura mediante le risorse finanziarie di cui all'art. 5 comma 3 e seguenti del decreto legge n. 189 del 2016, così come disciplinato dal Testo Unico per la Ricostruzione Privata, in virtù della delega ricevuta dall'USR Umbria (soggetto attuatore), da parte dei singoli consorzi costituitesi ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 189 del 2016;
18. di riservare a successivo atto l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata stabilendo che l'esito dell'Avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sulla piattaforma telematica "Portale acquisti Umbria – Net4market" e sul Profilo del Committente di questo USR Umbria – Bandi di gara e contratti;
19. di trasmettere il presente provvedimento e l'avviso di avvio indagine di mercato al Comune di Norcia per gli adempimenti di competenza;
20. di utilizzare, in relazione alla procedura de quo, il servizio di gestione telematica delle procedure di gara della Regione Umbria, in modalità cloud messo a disposizione dalla società in house Umbria Digitale s.c. a r.l., secondo quanto disposto con la D.G.R. n.1221 del 29.10.2018;
21. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b; e ai sensi dell'art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012 e ss. mm. ii.;
22. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Foligno lì 27/06/2023

L'Istruttore
Lorella Racani
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 27/06/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Silvia Sensi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 27/06/2023

Il Dirigente
- Filippo Battoni
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge